

Data di emissione: 18/12/2023

Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interesse verso soggetti collegati e relative procedure deliberative TIMFin

INDICE

1.	PREMESSA	2
1.1	Criteri generali e modalità di formalizzazione delle procedure di cui al presente Regolamento	2
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	CONFLITTI DI INTERESSE ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	6
4.	ESPOSIZIONE VERSO I SOGGETTI COLLEGATI	7
5.	CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E CONTROLLO PERIODICO DEI DATI	7
6.	PROCEDURE DELIBERATIVE IN MERITO AD OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	8
6.1	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO.....	10
6.2	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	10
6.2.1	Fase pre-deliberativa/istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza	10
6.2.2	Fase deliberativa delle operazioni di maggiore rilevanza.....	11
7.	DELIBERE-QUADRO	12
8.	DEROGHE ED ECCEZIONI	13
8.1	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA URGENTI.....	13
8.2	OPERAZIONI SOGGETTE AD ESCLUSIONE.....	13
9.	MONITORAGGIO DEI LIMITI PRUDENZIALI E CASI DI SUPERAMENTO	13
10.	CONTROLLI.....	14
11.	SEGNALAZIONI.....	15
12.	MODIFICHE E VERSIONI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1. Premessa

Nel presente documento (di seguito il “**Regolamento**”) TIMFin S.p.A. (di seguito anche “**TIMFin**” o la “**Società**”), società appartenente al Gruppo Bancario Santander Consumer Bank ed appartenente al *Grupo Santander* (di seguito il “**Gruppo Santander**”), ha inteso formalizzare, le procedure deliberative in merito alle operazioni con soggetti collegati.

Le disposizioni in tema di operazioni con soggetti collegati mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti agli organi di direzione e coordinamento della Società possa comprometterne l’oggettività e la neutralità nei processi decisionali che interessano le operazioni finanziarie con i soggetti collegati, con un conseguente pregiudizio alla sana e prudente gestione che contraddistingue l’operato di un intermediario finanziario.

TIMFin adotta un modello di *governance* c.d. “tradizionale”¹ nell’ambito del quale la funzione di supervisione strategica è demandata al Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il “**CdA**”) di TIMFin mentre la funzione di gestione è affidata all’Amministratore Delegato (di seguito anche l’“**AD**”). Completa il quadro il Collegio Sindacale (di seguito anche “**CS**”), organo a cui è demandata la funzione di controllo.

Il presente Regolamento verrà rivisto nell’ambito del processo di revisione delle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse *pro tempore* effettuato dalla capogruppo Santander Consumer Bank S.p.A.; in tale sede le relative deliberazioni verranno assunte nel rispetto del processo descritto nel successivo paragrafo 1.1.

Il Regolamento si applica con decorrenza dalla data di approvazione da parte del CdA della Società.

1.1 Criteri generali e modalità di formalizzazione delle procedure di cui al presente Regolamento

Il processo di approvazione delle procedure deliberative in merito alle operazioni con soggetti collegati deve coinvolgere il CdA, il CS e le strutture interne interessate di TIMFin. In particolare, in sede di prima elaborazione del Regolamento nonché in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali devono essere consultati le competenti funzioni di TIMFin e, nello specifico, i servizi facenti capo all’area *Finance*, all’area *Risk & Collection* nonché alla funzione *Legal, Corporate Affairs & Customer Protection* (di seguito “Funzione Legale”) e alla funzione *Compliance & Condotta* (di seguito “Funzione Compliance”), affinché, per quanto di loro competenza, valutino la rispondenza delle

¹ Di cui agli artt. 2397 e ss. del codice civile.

soluzioni proposte nel Regolamento ai vari profili della disciplina in tema di operazioni con soggetti collegati.

Successivamente il Regolamento deve essere sottoposto all'esame del CS.

Il CdA di TIMFin, infine, informato delle risultanze emerse dall'istruttoria operata dai servizi facenti capo alle Direzioni sopra citate nonché dell'esito della valutazione effettuata dal CS, delibera l'approvazione delle procedure raccolte nel presente Regolamento.

Le procedure deliberative in merito alle operazioni con soggetti collegati sono redatte prestando particolare attenzione alle varie fasi del processo decisionale che interessa tali operazioni. Il processo decisionale si articola in una fase pre-deliberativa/istruttoria ed in una fase deliberativa. Sono state, altresì, distinte le tipologie di operazioni in i) operazioni di importo esiguo e ii) operazioni di maggiore rilevanza, definendo, in relazione a ciascuna di esse, un processo decisionale *ad hoc* particolarmente rafforzato per quanto concerne le operazioni di maggiore rilevanza, in ragione del maggior tasso di rischio che quest'ultime posseggono in relazione all'obiettività e alla neutralità di TIMFin nel gestire i rapporti con i soggetti collegati.

In questo senso il Regolamento identifica i presidi organizzativi e societari atti a determinare la massima imparzialità e neutralità, ai fini del rispetto del principio di sana e prudente gestione di TIMFin, in merito alle operazioni con soggetti collegati.

Nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, il CdA valuta i rischi connessi con l'operatività verso i soggetti collegati tenuto conto del peso specifico della stessa rispetto all'intera operatività aziendale.

2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- *“parte correlata”*: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola società del Gruppo Santander, ivi compresa la capogruppo Santander Consumer Bank S.p.A. (di seguito **“Capogruppo”**), ed il socio TIM S.p.A. (di seguito **“TIM”**):
 1. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, quale quello di TIMFin gli amministratori e i sindaci;
 2. il partecipante, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 385 del 1993 (**“TUB”**);
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del CdA di TIMFin, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui TIMFin o una società del Gruppo Santander è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- *“parte correlata non finanziaria”*: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari². Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive³. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
 - *“soggetti connessi”*:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi; per stretti familiari si intendono i parenti fino al secondo grado⁴ e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
 - *“soggetti collegati”*: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
 - *“controllo”*: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

² Cfr. Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 1.

³ Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un valore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

⁴ Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa⁵;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- *“influenza notevole”*: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto⁶;
 - (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

⁵ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

⁶ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

- **“operazione con soggetti collegati”**: la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:
 - i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - ii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *“collateral”* poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - iii) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo;
- **“operazione di importo esiguo”**: ai fini del presente Regolamento, l’operazione con soggetti collegati di importo pari o inferiore a 30.000,00 (trentamila/00) euro;
- **“operazione di maggiore rilevanza”**: l’operazione con soggetti collegati di importo superiore a 30.000,00 (trentamila/00) euro.

3. Conflitti di interesse ed ambito di applicazione del Regolamento

Le procedure contenute nel presente Regolamento trovano applicazione in relazione alle operazioni che vedono quale controparte un soggetto collegato e che quindi possono dare luogo ad una situazione di conflitto di interesse.

Tenuto conto dell’attività svolta da TIMFin, le aree in relazione alle quali è ravvisabile una situazione di conflitto di interesse sono in particolare le seguenti:

- impieghi (finanziamenti, operazioni con rischio di controparte ed emittente);
- cartolarizzazione di crediti;
- rapporti con consulenti/fornitori/convenzionati.

Avuto riguardo dell’operatività della Società, il Regolamento troverà, quindi, principalmente applicazione in relazione alle seguenti fattispecie:

- 1) le operazioni aventi ad oggetto la sottoscrizione di prodotti e servizi del Gruppo Santander e/o di TIM;
- 2) le operazioni di finanza strutturata, con l’esclusione delle operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *“collateral”* poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato di Gruppo Santander;
- 3) le operazioni inerenti all’esternalizzazione delle attività verso i soci o soggetti terzi;
- 4) il conferimento di incarichi a fornitori di beni, convenzionati e/o consulenti.

4. Esposizione verso i soggetti collegati

L'esposizione complessiva verso i soggetti collegati viene monitorata dal CdA trimestralmente sulla base delle evidenze raccolte dalla Funzione Legale.

5. Censimento dei soggetti collegati e controllo periodico dei dati

TIMFin cura il monitoraggio e l'aggiornamento del censimento dei soggetti collegati alla medesima.

In particolare, sono considerati soggetti collegati della Società:

- 1) i membri del CdA e del CS di TIMFin;
- 2) gli azionisti di TIMFin;
- 3) le società controllate da TIMFin o da altra società del Gruppo Santander o sulle quali le stesse esercitano un'influenza notevole;
- 4) i responsabili delle funzioni di controllo interno ed altri *risk takers* identificati quale "personale più rilevante";
- 5) le società o gli enti controllati da uno dei soggetti *sub* 1), 2), 3) e 4);
- 6) coloro che controllano i soggetti *sub* 2) e che sono sottoposti con lo stesso a comune controllo;
- 7) gli stretti familiari di uno dei soggetti *sub* 1) e 4);
- 8) le società o le imprese controllate da stretti familiari.

La Funzione Legale, avvalendosi delle competenti strutture della società, provvede in particolare a:

- a) individuare i soggetti *sub* 1), 2), 3) e 4);
- b) richiedere ai soggetti *sub* 1) e 4) di fornire una "autodichiarazione" mediante l'utilizzo di una apposita modulistica al fine di individuare le società o enti dagli stessi controllati, gli stretti familiari e le società o imprese controllate da stretti familiari;
- c) verificare la correttezza formale del contenuto delle autodichiarazioni ricevute provvedendo ad effettuare, qualora ritenuto necessario, ulteriori approfondimenti mediante l'accesso a servizi informativi alternativi (ad esempio il Registro delle Imprese);
- d) condividere con la Capogruppo, e su richiesta della Capogruppo, i soggetti individuati;
- e) censire i soggetti collegati nell'apposito data base informatico (di seguito anche il "**Registro**") di Gruppo;
- f) archiviare le autodichiarazioni presso i propri uffici.

In tale sede la Funzione Legale richiama gli obblighi concernenti la correttezza e la completezza delle informazioni relative ai soggetti connessi nonché il dovere di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute che possono comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Successivamente la Funzione Legale, avvalendosi delle competenti strutture della Società, provvede a:

- modificare/integrare/cancellare le informazioni contenute nel Registro sulla base delle variazioni intervenute;
- richiedere, con cadenza almeno annuale, un aggiornamento delle autodichiarazioni mediante l'invio di una specifica scheda precompilata con le informazioni risultanti dall'ultima autodichiarazione presentata. A tal fine potrà utilizzare le autodichiarazioni di quei soggetti che risultino comuni con la Capogruppo. Il soggetto interessato dovrà verificarne il contenuto, integrarlo con le eventuali notizie mancanti, modificarlo nei contenuti variati o inesatti e, quindi, sottoscriverla e restituirla alla predetta area;
- aggiornare, previa verifica della correttezza formale delle informazioni, il Registro.

La Funzione *Compliance* provvede a verificare con cadenza annuale l'integrità dei dati inseriti nel Registro mediante:

- un controllo (a campione) di correttezza dei dati ivi presenti;
- un controllo di coerenza tra l'elenco dei soggetti individuati come collegati a TIMFin e l'elenco dei fornitori – da una parte – e, dall'altra, l'elenco dei soggetti effettivamente censiti nel Registro.

6. Procedure deliberative in merito ad operazioni con soggetti collegati

Nel rispetto del principio di proporzionalità, TIMFin definisce diversi processi decisionali in merito ad operazioni con soggetti collegati a seconda che dette operazioni siano qualificabili come di importo esiguo o di maggiore rilevanza.

Da un punto di vista operativo, sono identificate le seguenti casistiche generali identificabili come operazioni con soggetto collegato:

1. operazioni che comportano il caricamento dei dati della controparte nei sistemi TIMFin per richieste di prodotto finanziario offerto dalla Società stessa. In tal caso ciascun operatore, ha evidenza se la controparte sia censita o meno nel Registro.
2. Operazioni che comportano il caricamento dei dati della controparte nei sistemi TIMFin in qualità di nuovo fornitore. In tal caso l'evidenza circa l'identificazione del soggetto collegato verrà, invece, fornita all'operatore ad esito della preventiva verifica da parte della Funzione Legale, sulla base dei dati forniti dall'area *IT & Operations*.
3. Operazioni che non comportano il caricamento dei dati della controparte nei sistemi TIMFin ma che, tuttavia, rientrano nella categoria di operazioni con soggetti collegati perché tali soggetti sono censiti nel Registro.

Qualora la controparte risulti censita nel Registro, l'operatore provvederà a trasmettere la pratica alla Funzione Legale con evidenza di un set di informazioni minimali in merito all'operazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (per i soli fornitori) il *budget* previsto per l'esercizio in corso e/o l'ammontare fatturato nel precedente esercizio;

- la descrizione dell'operazione con indicazione dell'importo e delle relative condizioni economiche da applicare alla stessa;
- la durata dell'operazione.

Sulla base delle informazioni trasmesse, la Funzione Legale:

- opera una classificazione dell'operazione;
- valuta se sussista un potenziale conflitto di interessi nei confronti dell'Amministratore Delegato, al fine di individuare il soggetto competente per la fase pre-deliberativa/istruttoria del processo decisionale inerente le operazioni di maggiore rilevanza;
- monitora il cumulo delle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, al fine del calcolo della soglia di rilevanza per l'identificazione di un'operazione di maggiore rilevanza.

Identificata la tipologia di operazione, la Funzione Legale:

- informa l'area di TIMFin competente per l'operazione medesima (di seguito il “**Servizio interessato**”), che potrebbe risultare corrispondente o diversa rispetto a quella che ne ha fatto richiesta, circa la tipologia dell'operazione esaminata (di importo esiguo o di maggiore rilevanza) e del relativo *iter* deliberativo;
- predispone un *dossier* informativo che deve indicare, in modo sintetico ma esaustivo:
 - la controparte dell'operazione;
 - la natura della correlazione;
 - la tipologia di operazione;
 - l'importo dell'operazione;
 - la durata dell'operazione;
 - le condizioni economiche dell'operazione con indicazione se le stesse siano condizioni *standard* o di mercato⁷.

Nel caso in cui l'operazione si discosti dalle condizioni *standard* dovrà essere data evidenza dell'interesse e delle motivazioni sottostanti nonché dei rischi che l'operazione potrebbe comportare e, conseguentemente, della convenienza dell'operazione per la Società.

Il *dossier* informativo *sub* b) viene messo a disposizione dell'AD nella fase istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza.

⁷ Si considerano, a titolo esemplificativo, operazioni a condizioni *standard* o di mercato quelle che siano:

- concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- basate su tariffe regolamentari o su prezzi imposti;
- concluse con soggetti con cui TIMFin sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione delle operazioni con i soggetti collegati, la Funzione Legale, avvalendosi delle competenti strutture della Società, provvede con cadenza semestrale ad imputare a sistema delle operazioni fittizie a nome dei predetti soggetti.

Se, invece, l'operazione non interessa un soggetto collegato essa seguirà l'*iter* istruttorio e deliberativo previsto a seconda della tipologia dell'operazione medesima secondo le disposizioni operative ed autorizzative aziendali vigenti.

6.1 Operazioni di importo esiguo

Ai fini del presente Regolamento, sono considerate come "operazioni di importo esiguo", quelle di importo pari o inferiore alla soglia di 30.000,00 (trentamila/00) euro.

Nel rispetto del principio di proporzionalità le operazioni di importo esiguo sono istruite dalla Funzione Legale, con il supporto delle competenti strutture della Società, con il fine di perseguire gli obiettivi di neutralità di TIMFin nell'ambito della gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Una volta completata la fase istruttoria, la Funzione Legale trasmetterà all'area interessata gli esiti della valutazione effettuata al fine dell'assunzione delle relative deliberazioni da parte della predetta area.

Ciascuna delle suddette operazioni verrà annotata in un apposito registro a cura della Funzione Legale che, su base trimestrale, predisporrà un flusso informativo, consistente in un rapporto concernente le operazioni di importo esiguo poste in essere nel periodo di riferimento, diretto ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di TIMFin.

6.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini del presente Regolamento, sono da considerarsi, fermo restando quanto previsto dalla Circolare 285/13 di Banca d'Italia, come "operazioni di maggiore rilevanza" quelle di importo superiore alla soglia di 30.000,00 (trentamila/00) euro.

6.2.1 Fase pre-deliberativa/istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati, in ragione del loro importo, rappresentano un maggiore rischio per la Società. In considerazione di quanto sopra TIMFin prevede che la procedura deliberativa di seguito descritta sia soggetta a controlli più stringenti.

L'AD di TIMFin, previa valutazione dell'assenza di un suo potenziale conflitto di interessi nell'operazione a cura della Funzione Legale (si cfr. paragrafo 6), procede alla fase istruttoria avvalendosi della collaborazione delle aree interessate di TIMFin ai fini di condurre una completa ed esaustiva analisi.

Laddove, invece, la Funzione Legale, dovesse ravvisare un potenziale conflitto di interessi nei confronti dell'AD, procederà essa stessa a curare la presente fase.

Il CS deve essere coinvolto nell'ambito della fase istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo in merito ai diversi profili dell'operazione.

In questa fase è facoltà del CS richiedere in via autonoma ulteriori integrazioni alla documentazione ricevuta nonché formulare delle osservazioni all'AD.

Nel momento in cui l'AD ritenga di aver acquisito sufficienti elementi informativi in merito all'operazione, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alla prima riunione utile, la documentazione necessaria al fine dell'adozione delle relative delibere in materia, adoperandosi affinché in tempo utile rispetto alla data di convocazione della riunione del CdA, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ricevano un'adeguata e completa informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

A seguito dell'esame della documentazione ricevuta ed acquisita nel corso della fase istruttoria, il CS formula un parere preventivo circa la complessiva idoneità dell'operazione.

6.2.2 Fase deliberativa delle operazioni di maggiore rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione di TIMFin, tenuto conto del parere preventivo del CS, delibera in merito all'approvazione di operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati. La delibera deve contenere adeguate motivazioni circa l'opportunità e la convenienza dell'operazione nonché elementi in supporto delle ragioni di eventuali scostamenti, rispetto agli standard di mercato, dell'operazione da porre in essere. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte del CS, il CdA è, altresì, tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte del CS.

L'esecuzione della delibera assunta del Consiglio di Amministrazione verrà affidata agli AD il quale, in ragione della propria funzione di organo di gestione, si avvarrà di tutte le aree interessate, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal CdA in sede di delibera.

Nell'ipotesi in cui, invece, nella fase di identificazione dell'operazione con un soggetto collegato (cfr. paragrafo 6), fosse stata accertata la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi in capo all'AD, il CdA, in sede di approvazione dell'operazione, incaricherà un altro Amministratore per l'esecuzione della stessa, conferendogli tutti i poteri a tal fine necessari ivi inclusa la facoltà di avvalersi di tutte le aree interessate, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal CdA in sede di delibera.

L'AD, o l'eventuale altro Amministratore incaricato dal CdA per l'esecuzione della delibera, riferisce al CdA, alla prima riunione utile, in merito alla conclusione delle operazioni relativamente alle quali il CS abbia formulato un parere negativo o condizionato.

Il perfezionamento di accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali aventi ad oggetto operazioni con soggetti collegati, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, è soggetto allo stesso processo deliberativo adottato in sede di approvazione delle operazioni originarie. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è informato delle perdite o dei passaggi a sofferenza relativi ad operazioni concluse sulla base dalle deliberazioni dallo stesso adottate.

Le operazioni di maggiore rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione vengono annotate in un apposito registro tenuto a cura della Funzione *Compliance*.

7. Delibere-quadro

Il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera assunta con il parere favorevole del Collegio Sindacale, può prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, per un prevedibile ammontare massimo siano compiute per determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere-quadro.

Le delibere quadro sono assunte, a seconda dell'ammontare delle operazioni, previo espletamento delle procedure deliberative riguardanti le operazioni di maggiore rilevanza. La proposta può essere presentata dall'area interessata.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nel precedente paragrafo 6.2.

Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno, e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento, e, in particolare il

prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale; a tal fine l'area interessata fornirà tutte le informazioni necessarie alla Funzione Legale.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima: a tale operazione si applicano pertanto i principi stabiliti dal presente Regolamento per ciascuna operazione con soggetti collegati.

8. Deroche ed eccezioni

8.1 Operazioni di maggiore rilevanza urgenti

Qualora l'AD, nell'ambito della fase istruttoria della procedura deliberativa, rilevi, sulla base di circostanze oggettive, il carattere di urgenza di un'operazione di maggiore rilevanza con soggetti collegati, possono dare immediata esecuzione all'operazione, senza attendere la delibera del Consiglio di Amministrazione, sempre che procedano a fornire adeguata informativa in merito alle ragioni d'urgenza dell'operazione al Consiglio di Amministrazione, con particolare attenzione al Collegio Sindacale della Società.

8.2 Operazioni soggette ad esclusione

Le procedure contenute nel presente Regolamento non sono applicate alle seguenti operazioni, indipendentemente dal valore delle stesse:

- a) le operazioni effettuate fra componenti del Gruppo Santander quando tra di esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- b) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato di Gruppo Santander;
- c) le operazioni realizzate in base ad istruzioni impartite con finalità di stabilità dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia.

9. Monitoraggio dei limiti prudenziali e casi di superamento

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti prudenziali *pro tempore* applicabili. Il rispetto di tali limiti viene assicurato in via continuativa dall'area *Risk & Collections*.

Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa di TIMFin, uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. In tal caso l'area *Risk & Collections*, coadiuvata dall'area *Finance* e dalla Funzione *Compliance*, predispone entro 20 giorni dal superamento del/dei limite/i un piano di rientro da sottoporre all'AD.

Quest'ultimo, valutata l'adeguatezza del piano e sentito il parere del CS, sottopongono il piano di rientro all'esame ed approvazione del CdA alla prima occasione utile e, comunque, entro 45 giorni dalla data di superamento del limite.

Delle eccedenze rispetto ai richiamati limiti prudenziali dovrà altresì tenersi conto nel processo di determinazione del capitale interno complessivo nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) coordinato dall'area *Finance*.

10. Controlli

Le diverse fasi in cui si articolano le procedure deliberative descritte nel presente Regolamento nonché la fase post-deliberativa sono sottoposte al controllo delle varie funzioni interne della Società, ciascuna per quanto di propria competenza, al fine di presidiare adeguatamente i rischi connessi con l'esecuzione di dette operazioni.

In particolare, nell'ambito dell'attività di controllo sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati:

- l'area *Risk & Collections* elabora, sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i criteri per la valutazione del merito creditizio dei soggetti che siano controparte di una operazione con TIMFin, definendo contestualmente il livello di propensione al rischio verso tali soggetti.

Avvalendosi del supporto delle aree competenti individua meccanismi di mitigazione del deterioramento dei rischi connessi all'operatività con soggetti collegati.

Monitora periodicamente i rischi inerenti a tutte le tipologie di operazioni con soggetti collegati secondo gli analoghi criteri elaborati per il monitoraggio di quelli inerenti le operazioni con soggetti non collegati;

- la *Funzione Compliance* svolge la funzione di controllo della conformità normativa e regolamentare di tutte le procedure in materia di gestione dei conflitti di interesse, ivi incluso il presente Regolamento.

In particolare, la Funzione *Compliance* verifica almeno con cadenza triennale – fatta salva una tempistica più stringente in caso di modifiche significative alla normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della TIMFin – l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle presidi posti in essere da TIMFin, riferendo al Consiglio di

Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito agli esiti di tale attività al fine dell'individuazione degli eventuali correttivi necessari;

- la Funzione *Internal Audit* verifica periodicamente l'osservanza di tutte le procedure in materia di gestione dei conflitti di interesse, ivi incluso il presente Regolamento, segnalando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale eventuali anomalie riscontrate e suggerendo, se del caso, la revisione delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuta idonea a rafforzare il presidio dei rischi derivanti da operazioni con soggetti collegati e da altre fattispecie di conflitti di interesse.

11. Segnalazioni

Ove previsto, le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate dall'area *Finance* alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale *pro tempore* vigente.